

COMUNICAZIONE SU CIE

Si comunica che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.", che ha modificato l'art. 3, lettera b della Legge 1185 del 1967 e introdotto l'articolo 3-bis, non è più richiesto per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio l'assenso dell'altro genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale o l'autorizzazione del giudice tutelare.

L'articolo 3-bis della legge citata prescrive che il giudice possa inibire il rilascio del documento valido per l'espatrio al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli.

Il richiedente, genitore di figli minori, dovrà quindi dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del documento previste dall'art. 3 della Legge 1185 del 1967, tra le quali rientra l'assenza di provvedimenti giudiziari di inibizione all'espatrio di cui all'articolo 3-bis della stessa legge, introdotto dall'art.20 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023.